

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3-3-95 presso la Direzione Generale si sono riuniti la Soc. ARPA e le OO.SS.

- CGIL
- CISL
- UIL
- FAISA/CISAL

Le parti, dopo lungo confronto e discussione, concordano sull'obiettivo prioritario di conseguire il risanamento economico/finanziario dell'Azienda quale presupposto e vincolo per il programma di rilancio e sviluppo della Società in relazione alle linee di riforma del Trasporto Pubblico Locale ed a quelle tracciate nel documento regionale sui piani di bacino.

In questo quadro le parti individuano:

- nella politica degli investimenti in materiale rotabile, impianti e nuove tecnologie;
- nel miglioramento della sicurezza ed ambiente di lavoro;
- ~~le condizioni~~ del superamento del blocco del turn-over e per la nuova occupazione, previa verifica delle condizioni per attivare processi di mobilità interna, ~~nell'~~utilizzazione al meglio delle nuove opportunità introdotte nel settore dal CCNL 13/12/1994 in materia di contratto di lavoro atipici;
- nella formazione e nell'introduzione di forme premianti strettamente connesse al conseguimento e misurazione dei risultati conseguiti;

le condizioni necessarie allo sviluppo ed al rilancio dei

Handwritten signatures and notes on the left margin:
- A large signature, possibly "G. C. C. C."
- A signature that looks like "L. C. C. C."
- A signature that looks like "L. C. C. C."
- A signature that looks like "L. C. C. C."

pubblici servizi di trasporto e dell'attività della Società.

Tutto ciò premesso ed al fine di superare il contenzioso in essere, ripristinare migliori relazioni sindacali e creare momenti di più proficuo confronto e collaborazione

SI STIPULA E CONVIENE

art.1) La premessa costituisce parte integrante dell'accordo e punto di riferimento per le contraenti.

art.2) Le parti si impegnano all'estensione dell'agente unico senza emissione di biglietti a bordo nelle seguenti autolinee e secondo il calendario sotto specificato, nel rispetto delle norme di sicurezza:

	<u>Mese/Anno</u>
- Teramo-Giulianova-PE-CH	02.1995
- Pietranico-Pescara	02.1995
- Sulmona-L'Aquila	07.1995
- Pescara-Sulmona	07.1995
- Vallemora-Avezzano-L'Aquila	07.1995
- Villavallelonga-Avezzano-Roma	07.1995
- Villavallelonga-Avezzano-L'Aquila	07.1995
- Ortona-Tollo-Chieti	10.1995
- Guardiagrele-Orsogna-Chieti	10.1995
- Lanciano-Guardiagrele-Chieti	10.1995
- Orsogna-Chieti	10.1995
- Guardiagrele-Rapino-Chieti	10.1995
- Guardiagrele-Vacri-Chieti	10.1995
- Villamagna-Chieti	10.1995
- Poggiofiorito-Crecchio-Chieti	10.1995
- Guardiagrele-Pescara	10.1995
- Guardiagrele-S.Eusanio	10.1995
- Rapino-Pescara	10.1995
- L'Aquila-Pescara	01.1996
- Giulianova-TE-AQ-Roma	01.1996

(limitatamente alle corse sul percorso Giulianova -AQ).

Le consultazioni a livello locale saranno concluse, anche per i problemi della ricollocazione del personale in esubero, nel rispetto delle date sopra concordate.

art. 3) Le indennità di agente unico e monoagente sono rivalutate negli importi unitari assoluti e con le decorrenze di seguito indicate:

*Carri
Nardi
Pescara
Giulianova
L'Aquila
Chieti
Rapino
Vacri
Orsogna
Sulmona
Pescara
Teramo
Giulianova
PE
CH
Avezzano
Roma
L'Aquila
Tollo
Chieti
Rapino
S.Eusanio
Crecchio
Vacri
Sulmona
Pescara
L'Aquila
TE
AQ
Roma*

Monoagente £. 9.000 dec. 01.01.1995

Agente Unico £. 3.000 dec. 01.01.1995

" " £. 4.000 dec. 01.06.1995

" " £. 5.000 dec. 01.06.1996

art. 4) Ferma restando la disciplina di cui all'accordo aziendale 4/87, l'indennità di chiamata viene rivalutata negli importi unitari assoluti e con le decorrenze di seguito indicate:

indennità di chiamata £. 10.000 dec. 01.01.1995

" " £. 14.000 dec. 01.06.1996

In conseguenza di quanto convenuto nel presente articolo, viene abrogata la clausola di rivalutazione automatica prevista dal citato accordo 4/87, con impegno delle parti all'abbandono ^{Con spese a carico dell'azienda} del contenzioso in atto ed introduzione dell'indennità medesima nel T.F.R. all'atto della definizione della nuova disciplina di quest'ultimo istituto così come previsto dall'art. 12.

art. 5) Le indennità cd. di supero nastro oltre la 13^a e 14^a vengono rispettivamente rivalutate negli importi unitari e con le decorrenze di seguito indicate:

supero nastro 12^a Ora k 1.000 dec 01.01.1995

supero nastro 13^a ora £. 1.500 dec. 01.01.1995

" " 14^a " £. 2.500 dec. 01.01.1995

Art. 6) Le parti convengono l'introduzione di una indennità giornaliera da corrispondere ai dipendenti con qualifica di VTV nonché agli agenti di movimento che effettuino effettive prestazioni di verifica. L'indennità sarà pari a £ 3.000 con decorrenza 01.01.95 e £ 4.000 con decorrenza 01.06.95 ^{e 5000 con dec. 1.6.96}. L'indennità in questione non è cumulabile con quelle di agente unico e di monoagente.

art. 7) L' indennità di soccorso di cui all'accordo aziendale 9/81 lett. B, punto 3, prevista per il personale di officina, viene adeguata nell'importo unitario assoluto di £. 11.000. *giornaliere, anche durante l'orario di lavoro.*

art. 8) L'indennità di reperibilità prevista dall'art. 7 dell'accordo aziendale del 15.02.1989 viene estesa a capi tecnici e capi operai sino al 4 ° liv. incluso, per turni

di reperibilità effettivamente prestati secondo la
turnazione definita a livello locale.

In occasione della consegna dei telefonini cellulari
verrà abolito il rimborso del canone telefonico mensile
ai dipendenti interessati.

art. 9) Con decorrenza dal 1995 potranno essere corrisposti
dall'azienda premi per progetti predisposti da aree o
settori omogenei di particolare rilevanza e valore in
grado di realizzare economie o miglioramenti dell'orga-
nizzazione aziendale. Il premio, da erogare in unica so-
luzione a consuntivo, sarà definito in funzione dei ri-
sultati concretamente conseguiti. Contenuti ed obiettivi
dei progetti nonché parametri di valutazione dei risulta-
ti saranno definiti con un confronto tra le parti
attraverso una commissione paritetica che si riunirà entro
il 31.5.95.

art.10) Le parti convengono sull'introduzione della bigliettazio-
ne in vettura da parte dei conducenti, fermi restando i
consueti sistemi di vendita a terra.
L'attuazione di tale servizio è subordinata all'emanazio-
ne di apposita normativa regionale di definizione di un
sovrapprezzo per l'esazione a bordo.
Modalità applicative e criteri di ripartizione del so-
vrapprezzo medesimo saranno definiti in apposito accordo.

art.11) Con la sottoscrizione del presente accordo, per il
superamento del contenzioso in essere, l'ARPA
corrisponderà al personale in servizio al 1° gennaio 1995
un importo forfettario lordo pro capite di f. 1.000.000
riparametrato al livello 9°. Detta somma sarà corrisposta
in 2 soluzioni di pari importo, rispettivamente con
decorrenza 30.06.1995 e 30.06.1996.
Ciascun rateo sarà riproporzionato in ragione del periodo
lavorato. A tal fine non verranno considerate le frazioni
di mese inferiore a 15 giorni.

art.12) Le parti si impegnano, entro il 31.03.1995, a procedere
alla revisione della pianta organica e del regolamento
assunzioni e avanzamenti all'individuazione dei
processi di mobilità nonché alla definizione di una nuova
disciplina del TFR che preveda l'inclusione dei compensi
per lavoro straordinario entro i limiti della
continuatività e della ricorrenza; entro il 30.4.95,
le parti si impegnano a concludere il confronto
sulla biglietteria.

Nota a verbale

La D.S. FAISA CISAL in merito all'indennità di supero nastro, ritiene che la stessa spesa prevista nel presente accordo, possa essere redistribuita sul supero nastro a partire dalla 10^a ora.

In merito all'art. 2 la FAISA CISAL chiede l'utilizzo di mezzi idonei che rispettino le misure di sicurezza seguenti:

- 1- l'installazione dell'obliteratrice nelle parte posteriore dell'autobus 370,
- 2- che le condutture sia eseguita dall'apertura, alle giunzioni intermedie, degli sportelloni portabagagli;
- 3- fornitura di telefoni cellulari per le linee a lungo raggio.

Chieti 3-3-95

Consente
[Signature]